



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

16 SET. 2025

All'Onorevole Presidente
della Quinta Commissione

SEDE

Il Documento
di iniziativa della **Giunta regionale**

Oggetto: **Richiesta di parere n. 88**

concernente:

"Misure straordinarie di sostegno per gli allevatori colpiti dagli abbattimenti sanitari conseguenti ai focolai di Dermatite nodulare contagiosa bovina (Lumpy Skin Disease – LSD) nel territorio della Regione Sardegna nell'annualità 2025. Legge regionale 18 agosto 2025, n. 22, art. 1, comma 1. Stanziamento di risorse dal bilancio regionale pari a euro 18.200.000. Istituzione dell'aiuto. Approvazione preliminare."

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale trasmetto, con preghiera di sottoporlo all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, l'atto di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE

Giampietro Comandini

[Handwritten signature]



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Consiglio regionale della Sardegna
e p.c. 06-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale
e p.c. 09-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
dell'Industria

Oggetto: **47/24 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 10.9.2025 concernente Misure straordinarie di sostegno per gli allevatori colpiti dagli abbattimenti sanitari conseguenti ai focolai di Dermatite nodulare contagiosa bovina (Lumpy Skin Disease – LSD) nel territorio della Regione Sardegna nell'annualità 2025. Legge regionale 18 agosto 2025, n. 22, art. 1, comma 1. Stanziamento di risorse dal bilancio regionale pari a euro 18.200.000. Istituzione dell'aiuto. Approvazione preliminare.**

E
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0009950/2025 del 16/09/2025
Firmatario: Alessandra Todde, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 e dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 18 agosto 2025, n. 22, la deliberazione n. 47/24, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 10 settembre 2025.

La Presidente

Alessandra Todde

Siglato da :

LOREDANA VERAMESSA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 10 settembre 2025

Presiede:

Alessandra Todde

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione

Mariaelena Motzo

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Giuseppe Meloni

Enti locali, finanze ed urbanistica

Francesco Spanedda

Difesa dell'ambiente

Rosanna Laconi

Agricoltura e riforma agro-pastorale

Gian Franco Satta

Turismo, artigianato e commercio

Angelo Francesco

Cuccureddu

Lavori pubblici

Antonio Piu

Industria

Emanuele Cani

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Desiré Alma Manca

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Ilaria Portas

Igiene e sanità e assistenza sociale

Armando Bartolazzi

Trasporti

Barbara Manca

Assiste il Direttore Generale

Giovanni Deiana

Il Segretario generale della Regione

Eugenio Annicchiario

Segreteria della Giunta

Loredana Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Partecipano in videoconferenza:

La Presidente della Regione Alessandra Todde

L'Assessore Angelo Francesco Cuccureddu

L'Assessore Antonio Piu

L'Assessore Gian Franco Satta

L'Assessore Giuseppe Meloni

L'Assessore Ilaria Portas

L'Assessore Francesco Spanedda

L'Assessore Desiré Alma Manca

L'Assessore Rosanna Laconi

L'Assessore Armando Bartolazzi

L'Assessore Mariaelena Motzo

L'Assessore Barbara Manca

L'Assessore Emanuele Cani

Il Direttore della Presidenza Giovanni Deiana

Il Segretario generale della Regione Eugenio Annicchiarico

Segreteria della Giunta Loredana Veramessa

Si assenta:

L'Assessore Desiré Alma Manca dalla deliberazione n. 3 alla fine della seduta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 47/24 DEL 10.09.2025

Oggetto: Misure straordinarie di sostegno per gli allevatori colpiti dagli abbattimenti sanitari conseguenti ai focolai di Dermatite nodulare contagiosa bovina (Lumpy Skin Disease – LSD) nel territorio della Regione Sardegna nell'annualità 2025. Legge regionale 18 agosto 2025, n. 22, art. 1, comma 1. Stanziamento di risorse dal bilancio regionale pari a euro 18.200.000. Istituzione dell'aiuto. Approvazione preliminare.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, di concerto con l'Assessore dell'Industria, riferisce alla Giunta regionale che in data 21 giugno 2025, il Centro di Referenza Nazionale per le malattie esotiche degli animali (CESME), presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale", ha confermato la positività per Lumpy Skin Disease (LSD) in campioni prelevati da bovini, con segni clinici compatibili alla malattia, in uno stabilimento ubicato in Comune di Orani (NU). La LSD (Dermatite Nodulare Contagiosa) è una infezione da virus che colpisce i bovini, classificata come malattia di categoria A ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429, che comporta notevoli conseguenze sulla salute animale e importanti perdite produttive.

L'Assessore prosegue informando che, a fronte della evoluzione della situazione epidemiologica, riferita alla stessa malattia, confermata dalla rilevazione di ulteriori focolai sul territorio della regione Sardegna, si è imposta la necessità di dare avvio alle misure di prevenzione e controllo, nel puntuale rispetto delle prescrizioni regolamentari vigenti in materia. Ciò al fine di proteggere il patrimonio bovino isolano dal rischio di ulteriore diffusione della malattia.

In particolare, come chiarito nel Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico (manuale operativo Lumpy Skin Disease - Dermatite nodulare contagiosa - Versione Rev. 2.0 – Giugno 2025), le misure da applicare in focolai confermati di LSD prevedono che il servizio veterinario della ASL competente per territorio applichi quanto prescritto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 136/2022, dall'art. 58 del Regolamento (UE) 2016/429 e dagli articoli 11, 12 e 14 del Regolamento (UE) 2020/687 e, in particolare, provveda affinché: "tutti gli animali recettivi detenuti nell'azienda siano abbattuti, in loco, quanto prima, all'interno dell'allevamento secondo uno dei metodi previsti dal Reg. 1099/2009, in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione del virus della LSD durante e dopo l'abbattimento e smaltiti insieme ai corpi degli animali eventualmente deceduti in conformità del regolamento (CE) n.1069/2009".



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 47/24
DEL 10.09.2025

L'Assessore fa presente che la recente legge regionale 18 Agosto 2025, n. 22, concernente "Misure straordinarie di sostegno per gli allevatori colpiti da abbattimenti sanitari conseguenti a focolai di dermatite nodulare contagiosa bovina (Lumpy Skin Disease – LSD) in Sardegna", all'art. 1, comma 1, al fine di fronteggiare le conseguenze della diffusione della dermatite nodulare contagiosa bovina (Lumpy Skin Disease – LSD) nel territorio regionale e favorire la tempestiva ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale, consentendo la ripresa economica e produttiva delle imprese zootecniche, autorizza per l'anno 2025, per i primi interventi urgenti, la spesa complessiva di euro 18.200.000.

L'Assessore fa rilevare che l'articolo 1 della sopracitata legge regionale contempla due diversi ambiti di intervento. In particolare:

- con la lettera a) è previsto lo stanziamento di euro 17.200.000, per il tramite dell'Agenzia Laore, per interventi a sostegno delle imprese zootecniche, con sede operativa nel territorio regionale, destinatarie di ordine di abbattimento forzoso del bestiame colpito dalla dermatite nodulare contagiosa bovina o comunque colpite da misure sanitarie restrittive volte al contenimento del contagio o da eventuali effetti collaterali della vaccinazione obbligatoria;
- con la lettera b), viene destinata una somma pari ad euro 1.000.000 a sostegno delle imprese, con sede operativa nel territorio regionale, operanti nei settori della macellazione e trasformazione delle carni, per i mancati redditi derivanti dalle misure poste in essere al fine di garantire il contenimento del contagio e la diffusione della dermatite nodulare contagiosa, ivi incluse le restrizioni sulla movimentazione dei capi e sulla commercializzazione dei prodotti derivati.

L'Assessore prosegue specificando che, in tale contesto, i dati epidemici diffusi dall'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale evidenziano, per l'anno 2025 e fino ad oggi, un numero di focolai LSD confermati pari a 58, localizzati nei comuni di Orani, Olzai, Orotelli, Oniferi, Sarule, Nuoro, Benetutti, Bottida, Burgos, Cuglieri e Padru, di cui 34 attivi, 5 sospetti e 24 estinti, per un totale di 2.618 capi interessati, su cui 265 hanno presentato sintomi clinici, 759 sono stati abbattuti e 111 sono deceduti.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, di fronte ad una tale emergenza, al momento ancora in evoluzione, evidenzia l'urgenza di procedere con i primi interventi a sostegno del comparto e pertanto propone alla Giunta di attivare:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 47/24
DEL 10.09.2025

- a) una misura di aiuto una tantum per consentire la ripresa produttiva a sostegno delle imprese zootecniche sede di focolaio della malattia e quindi destinatarie dell'ordine di abbattimento forzoso del bestiame colpito dalla dermatite nodulare contagiosa bovina (Lumpy Skin Disease – LSD), utilizzando la quota pari a euro 500.000 di cui al citato comma 1, lettera a), dell'art. 1 della legge regionale 18 agosto 2025, n. 22, secondo la disciplina di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 (Regolamento degli aiuti in regime “de minimis” nel settore agricolo);
- b) una misura di aiuto a sostegno sia delle imprese zootecniche destinatarie di ordine di abbattimento forzoso del bestiame colpito dalla dermatite nodulare contagiosa bovina, sia di quelle destinatarie di misure sanitarie restrittive volte al contenimento del contagio, così articolata:
1. indennizzi per ristorare il decesso dei capi a causa della malattia, stimati in euro 200.000;
 2. indennizzi per gli eventuali danni dovuti agli effetti collaterali della vaccinazione, stimati in euro 300.000. Qualora questi dovessero essere accertati, le direttive di attuazione saranno definite con successiva deliberazione della Giunta regionale;
 3. i maggiori costi di produzione dovuti alla prolungata permanenza in azienda degli esemplari destinati alla vendita a causa del blocco della movimentazione, stimati in euro 16.200.000.

Il fabbisogno finanziario complessivo per l'attuazione delle misure di cui al punto b) è pari ad euro 16.700.000, risultante dalle residue disponibilità di cui al citato comma 1, lettera a), dell'art. 1, della legge regionale 18 agosto 2025, n. 22. Tali aiuti saranno erogati sulla base della disciplina di cui al Regolamento (UE) n. 2022/2472 (Regolamento degli aiuti in esenzione nel settore agricolo) della Commissione, del 14 dicembre 2022.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale prosegue sottolineando che le eventuali economie derivanti dalla attuazione delle misure degli interventi potranno essere riprogrammate con deliberazione della Giunta regionale, per fare fronte alle eventuali maggiori esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle misure medesime.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale sottolinea l'obbligo di condizionare l'erogazione degli aiuti previsti al rispetto delle misure imposte dalle autorità sanitarie competenti (vaccinazioni, abbattimenti, blocchi delle movimentazioni). Per quanto attiene l'obbligo di vaccinazione di tutti gli allevamenti e le ordinanze di abbattimento negli allevamenti sede di focolaio,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 47/24
DEL 10.09.2025

L'Assessore propone, in particolare, di condizionare l'erogazione degli aiuti, al completamento della vaccinazione dell'intera mandria, o al completamento degli abbattimenti nelle aziende sede di focolaio, entro il 30 settembre 2025, fatti salvi eventuali differimenti disposti dall'autorità sanitaria e fatte salve altresì le certificate cause di impossibilità non dipendenti dalla volontà del destinatario degli aiuti.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale fa presente, inoltre, che sono state rilevate ulteriori fattispecie di possibili ambiti di danno economico, che possono essere oggetto di indennizzo, legati ai minori ricavi derivanti dalle vendite degli animali o per via della macellazione e vendita differita; al mancato reddito dovuto alla riduzione degli ingressi dei capi negli allevamenti e destinati all'ingrasso. Tali ulteriori fattispecie potranno essere oggetto di una successiva deliberazione della Giunta, anche in considerazione del fatto che, per quantificarne l'ammontare, occorre attendere la chiusura del bilancio aziendale annuale.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale fa rilevare alla Giunta che, in merito alla presente proposta, il 4 settembre 2025, sono state sentite le organizzazioni professionali di rappresentanza delle imprese zootecniche, così come previsto dalla legge regionale n. 22 del 18 agosto 2025, art. 1, comma 2. La proposta è stata apprezzata e condivisa all'unanimità così come dettagliato nelle direttive attuazione allegate alla presente deliberazione.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale precisa, ulteriormente, che l'aiuto una tantum sarà erogato secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e dei massimali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti in "de minimis" nel settore agricolo e che quello destinato agli indennizzi per il decesso a causa dell'infezione per malattia e ai maggiori costi di produzione per il prolungamento temporale dell'allevamento legati al blocco della movimentazione e agli eventuali danni dovuti agli effetti collaterali della vaccinazione, verrà erogato secondo la disciplina di cui al Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione (Regolamento degli aiuti in esenzione nel settore agricolo) del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L 327/1 del 21.12.2022).

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale evidenzia, infine, che la legge regionale n. 22 del 18 agosto 2025 individua l'Agenzia LAORE quale soggetto attuatore delle misure degli aiuti di cui



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 47/24
DEL 10.09.2025

alle precedenti lettere a) e b). Pertanto, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni", tale Agenzia assume la funzione di soggetto concedente.

Interviene l'Assessore dell'Industria per ricordare alla Giunta che, come evidenziato in epigrafe, la legge regionale n. 22 del 18 agosto 2025, oltre a prevedere le misure sin qui esposte, autorizza la spesa di euro 1.000.000 a sostegno delle imprese, con sede operativa nel territorio regionale, operanti nei settori della macellazione e trasformazione di carni, per i mancati redditi derivanti dalle misure poste in essere al fine di garantire il contenimento del contagio e la diffusione della dermatite nodulare contagiosa, ivi incluse le restrizioni sulla movimentazione dei capi e sulla commercializzazione dei prodotti derivati (missione 14 - programma 02 - titolo 1).

Più precisamente, l'Assessore dell'Industria chiarisce che la spesa è autorizzata al fine di istituire una misura di aiuto per le imprese operanti nei settori della macellazione e della trasformazione di carni, per il mancato reddito, nell'anno 2025, dovuto alle limitazioni su movimentazione e commercializzazione derivanti dalle misure eseguite per garantire il contenimento del contagio e la diffusione della dermatite nodulare contagiosa.

In particolare, destinatarie della misura di aiuto saranno le imprese, con sede legale in Sardegna, che svolgono attività economica di lavorazione e conservazione di carni e di produzione di prodotti a base di carni.

L'Assessore dell'Industria, inoltre, informa la Giunta che, con successiva deliberazione verranno approvate, sentite le associazioni di rappresentanza delle imprese esercenti la lavorazione, conservazione o trasformazione di carne, così come previsto dalla legge regionale n. 22 del 18 agosto 2025, art. 1, comma 2, le direttive di attuazione inerenti alla tipologia, alle modalità, ai requisiti e ai criteri di erogazione dei contributi.

Alla luce di tutto quanto esposto, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, di intesa con l'Assessore dell'Industria, sottolinea, quindi, la necessità di integrare il tavolo tecnico, istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/78 del 24 luglio 2025, con il Direttore generale dell'Assessorato dell'Industria (in prima attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 22 del 18 agosto 2025), assegnando l'ulteriore compito di esercitare una attività di coordinamento e integrazione nell'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale citata, oltre



ad una, doverosa, attività di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, in rapporto all'evoluzione della situazione emergenziale dovuta all'epizoozia in essere.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, di concerto con l'Assessore dell'Industria per la parte di competenza, tutto ciò premesso, propone alla Giunta:

- a) di istituire una misura di aiuto una tantum al fine di consentire la ripresa produttiva delle aziende agricole sede di focolaio della malattia, destinatarie di ordine di abbattimento forzoso del bestiame colpito dalla dermatite nodulare contagiosa bovina (Lumpy Skin Disease – LSD) utilizzando la quota pari a euro 500.000, di cui al citato comma 1, lettera a), dell'art. 1, della legge regionale 18 agosto 2025, n. 22, secondo la disciplina di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 (Regolamento degli aiuti in regime “de minimis” nel settore agricolo);
- b) di istituire, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2022/2472 (Regolamento degli aiuti in esenzione nel settore agricolo) della Commissione, del 14 dicembre 2022, una misura di aiuto a sostegno delle imprese zootecniche destinatarie di ordine di abbattimento forzoso del bestiame colpito dalla dermatite nodulare contagiosa bovina o comunque destinatarie di misure sanitarie restrittive volte al contenimento del contagio, allo scopo di:
 - 1. indennizzare i capi deceduti a causa della malattia, per un fabbisogno stimato in euro 200.000;
 - 2. indennizzare i maggiori costi di produzione dovuti alla prolungata permanenza in azienda degli esemplari destinati alla vendita a causa del blocco della movimentazione, per un fabbisogno stimato di euro 16.200.000;
 - 3. di stabilire che per gli eventuali danni dovuti agli effetti collaterali della vaccinazione è riservata la dotazione finanziaria di euro 300.000 e che le direttive di attuazione saranno definite con successiva deliberazione della Giunta regionale;
- c) di approvare le direttive di attuazione allegate alla presente deliberazione, che stabiliscono i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti istituiti di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) di stabilire che eventuali economie derivanti dalla attuazione delle misure di cui alle lettere a) e b) della legge regionale 18 agosto 2025, n. 22, art. 1, comma 1, possono essere riprogrammate, con deliberazione della Giunta regionale, per fare fronte alle eventuali maggiori esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle misure medesime;
- e) di condizionare l'erogazione degli aiuti previsti alle precedenti lettere a) e b), al rispetto delle misure imposte dalle autorità sanitarie competenti (vaccinazioni, abbattimenti, blocchi delle



- movimentazioni). In particolare, di condizionare l'erogazione degli aiuti, al completamento della vaccinazione dell'intera mandria, o al completamento degli abbattimenti nelle aziende sede di focolaio, entro il 30 settembre 2025, fatti salvi eventuali differimenti disposti dall'autorità sanitaria e fatte salve altresì le certificate cause di impossibilità non dipendenti dalla volontà del destinatario degli aiuti;
- f) di istituire una misura di aiuto a favore delle imprese, con sede legale in Sardegna, operanti nei settori della macellazione e della trasformazione di carni, per il mancato reddito, nell'anno 2025, dovuto alle limitazioni su movimentazione e commercializzazione derivanti dalle misure eseguite per garantire il contenimento del contagio e la diffusione della dermatite nodulare contagiosa, prevedendo in particolare quali ambiti di intervento, i settori della lavorazione e conservazione nonché le attività di produzione di prodotti a base di carni;
 - g) di dare atto che l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale avvierà l'iter per l'esenzione del regime di aiuti di cui all'allegato b) della presente deliberazione, istituito ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472, art. 26, e di prevedere che lo stesso sarà attuato a seguito dell'avvenuta pubblicazione delle relative informazioni da parte della Commissione europea nel suo sito web, come indicato all'articolo 9, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 2022/2472;
 - h) di integrare il tavolo tecnico istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/78 del 24 luglio 2025, con il Direttore generale dell'Assessorato dell'Industria (in prima attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 18 agosto 2025, n. 22), assegnando l'ulteriore compito di esercitare una attività di coordinamento e integrazione nell'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale citata, oltre ad una, doverosa, attività di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, in rapporto all'evoluzione della situazione emergenziale dovuta all'epizoozia in essere;
 - i) di rinviare l'eventuale istituzione della Unità di progetto, prevista dalla norma regionale, solo all'esito di una più compiuta valutazione della sua effettiva necessità organizzativa, in base alla evoluzione della situazione emergenziale;
 - j) di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per materia, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 e dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 18 agosto 2025, n. 22.



La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, di concerto con l'Assessore dell'Industria, visto il parere favorevole di legittimità espresso dai Direttori generali dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e dell'Industria, ciascuno per la parte di propria competenza, sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare quanto segue:

- a) di istituire una misura di aiuto una tantum al fine di consentire la ripresa produttiva delle aziende agricole sede di focolaio della malattia, destinatarie di ordine di abbattimento forzoso del bestiame colpito dalla dermatite nodulare contagiosa bovina (Lumpy Skin Disease – LSD) utilizzando la quota pari a euro 500.000, di cui al citato comma 1, lettera a), dell'art. 1, della legge regionale 18 agosto 2025, n. 22, secondo la disciplina di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 (Regolamento degli aiuti in regime “de minimis” nel settore agricolo);
- b) di istituire, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2022/2472 (Regolamento degli aiuti in esenzione nel settore agricolo) della Commissione, del 14 dicembre 2022, una misura di aiuto a sostegno delle imprese zootecniche destinatarie di ordine di abbattimento forzoso del bestiame colpito dalla dermatite nodulare contagiosa bovina o comunque destinatarie di misure sanitarie restrittive volte al contenimento del contagio, allo scopo di:
 - 1. indennizzare i capi deceduti a causa della malattia, per un fabbisogno stimato in euro 200.000;
 - 2. indennizzare i maggiori costi di produzione dovuti alla prolungata permanenza in azienda degli esemplari destinati alla vendita a causa del blocco della movimentazione, per un fabbisogno stimato di euro 16.200.000;
 - 3. di stabilire che per gli eventuali danni dovuti agli effetti collaterali della vaccinazione è riservata la dotazione finanziaria di euro 300.000 e che le direttive di attuazione saranno definite con successiva deliberazione della Giunta regionale;
- c) di approvare le direttive di attuazione allegate alla presente deliberazione, che stabiliscono i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti istituiti di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) di stabilire che eventuali economie derivanti dalla attuazione delle misure di cui alle lettere a) e b) della legge regionale 18 agosto 2025, n. 22, art. 1, comma 1, possono essere



- riprogrammate, con deliberazione della Giunta regionale, per fare fronte alle eventuali maggiori esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle misure medesime;
- e) di condizionare l'erogazione degli aiuti previsti alle precedenti lettere a) e b), al rispetto delle misure imposte dalle autorità sanitarie competenti (vaccinazioni, abbattimenti, blocchi delle movimentazioni). In particolare, di condizionare l'erogazione degli aiuti, al completamento della vaccinazione dell'intera mandria, o al completamento degli abbattimenti nelle aziende sede di focolaio, entro il 30 settembre 2025, fatti salvi eventuali differimenti disposti dall'autorità sanitaria e fatte salve altresì le certificate cause di impossibilità non dipendenti dalla volontà del destinatario degli aiuti;
 - f) di istituire una misura di aiuto a favore delle imprese, con sede legale in Sardegna, operanti nei settori della macellazione e della trasformazione di carni, per il mancato reddito, nell'anno 2025, dovuto alle limitazioni su movimentazione e commercializzazione derivanti dalle misure eseguite per garantire il contenimento del contagio e la diffusione della dermatite nodulare contagiosa, prevedendo in particolare quali ambiti di intervento, i settori della lavorazione e conservazione nonché le attività di produzione di prodotti a base di carni;
 - g) di dare atto che l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale avvierà l'iter per l'esenzione del regime di aiuti di cui all'allegato b) della presente deliberazione, istituito ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472, art. 26, e di prevedere che lo stesso sarà attuato a seguito dell'avvenuta pubblicazione delle relative informazioni da parte della Commissione europea nel suo sito web, come indicato all'articolo 9, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 2022/2472;
 - h) di integrare il tavolo tecnico istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/78 del 24 luglio 2025, con il Direttore generale dell'Assessorato dell'Industria (in prima attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 18 agosto 2025, n. 22), assegnando l'ulteriore compito di esercitare una attività di coordinamento e integrazione nell'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale citata, oltre ad una, doverosa, attività di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, in rapporto all'evoluzione della situazione emergenziale dovuta all'epizoozia in essere;
 - i) di rinviare l'eventuale istituzione della Unità di progetto, prevista dalla norma regionale, solo all'esito di una più compiuta valutazione della sua effettiva necessità organizzativa, in base alla evoluzione della situazione emergenziale;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 47/24
DEL 10.09.2025

- j) di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per materia, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 e dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 18 agosto 2025, n. 22.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato a) alla Delib.G.R. n. 47/24 del 10.9.2025

Interventi straordinari a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "dermatite nodulare contagiosa bovina (Lumpy Skin Disease – LSD)" in Sardegna nell'annualità 2025. L.R. 18 agosto 2025, n. 22, art. 1, comma 1. Stanziamento di risorse dal bilancio regionale di euro 500.000. Direttive di attuazione della misura una tantum di cui alla lettera a).

Direttive di attuazione

1. Obiettivi generali

L'obiettivo generale consiste nell'attivazione di una misura di aiuto una tantum finalizzata a favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole agricole sede di focolaio della malattia, destinatarie di ordine di abbattimento forzoso del bestiame colpito dalla dermatite nodulare contagiosa bovina (Lumpy Skin Disease – LSD).

2. Disponibilità finanziaria delle risorse e localizzazione territoriale

La disponibilità finanziaria proviene dalla legge regionale L.R. 18 agosto 2025, n. 22. Le risorse programmate dalla Giunta regionale sono pari ad euro 500.000. La misura è destinata alle aziende ubicate nelle aree del territorio regionale dichiarate sede di focolaio e destinatarie di un ordine di abbattimento forzoso del bestiame colpito da dermatite nodulare contagiosa bovina (Lumpy Skin Disease – LSD).

3. Regime di aiuto

Gli aiuti saranno gestiti ed erogati nel rispetto, oltre che della normativa nazionale e regionale, di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1408/2013 di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, aiuti in "*de minimis*" nel settore agricolo, e dalle sue successive modifiche contenute nel Reg. (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, nel Reg. (UE) 2022/2046 della Commissione del 24 ottobre 2022, nel Reg. (UE) 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023 e nel Reg. (UE) 2024/3118 della Commissione, del 10 dicembre 2024.

L'importo massimo concedibile ad ogni impresa unica, ai sensi del citato Regolamento, non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00 nell'arco di tre anni.

4. Soggetto concedente

L'Agenzia LAORE Sardegna è soggetto concedente degli aiuti ai sensi della L.R. 18 agosto 2025, n. 22, articolo 1 e della L.R. 8.8.2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura), così come modificata dall'art. 37 della L.R. 22.11.2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale – finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), che definisce il ruolo e le competenze dell'Agenzia stessa, alla quale si intende attribuire, con il presente atto, le competenze per l'attuazione dell'intervento assumendo inoltre la funzione di soggetto concedente, così come definito dal Decreto del Ministero dello



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni".

Pertanto, LAORE Sardegna, nel rispetto delle presenti direttive, delle norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e delle norme comunitarie e nazionali di settore, dovrà provvedere:

- a) alla predisposizione, adozione e pubblicazione dell'avviso per l'apertura, la presentazione e per il finanziamento delle domande, compresa la relativa modulistica;
- b) alla ricezione ed istruttoria delle domande di aiuto;
- c) all'adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dell'aiuto concesso, compresa l'esecuzione dei relativi controlli.

5. Beneficiari e condizioni di ammissibilità

L'aiuto sarà riconosciuto alle Imprese agricole, singole e associate, sede di focolaio della malattia, destinatarie di ordine di abbattimento forzoso del bestiame colpito dalla dermatite nodulare contagiosa bovina (Lumpy Skin Disease – LSD), attive nel settore della produzione agricola primaria e aventi sede operativa in Sardegna, condotte da imprenditori agricoli (ai sensi dell'art. 2135 c.c.) in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritte e attive nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, alla data di presentazione della domanda di contributo e fino all'eventuale erogazione dell'aiuto o alla conclusione del procedimento, ovvero essere esentate da detta iscrizione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 77/1997 (volume di affari annuo inferiore a euro 7.000);
- b) essere iscritte all'Anagrafe delle imprese agricole (SIAN) e attive nella produzione agricola primaria al momento della presentazione della domanda e fino all'erogazione dell'aiuto, ovvero alla conclusione del procedimento, anche se subentranti in data successiva all'evento nel caso si tratti di modifiche di titolarità limitatamente ai casi: a) di modifica della titolarità dell'impresa intervenuta nell'ambito familiare entro il secondo grado di parentela; b) nonché di imprese che, a seguito di trasformazione societaria abbiano mantenuto - in continuità -, la medesima rappresentanza legale o titolarità della conduzione aziendale in qualità di socio, nonché la continuità operativa ed economica anche parziale dell'attività;
- c) detenere il fascicolo aziendale presso il SIAN, ex art. 4, D.M del 12.1.2015, n. 162, all'interno del quale sia dichiarata la consistenza del patrimonio zootecnico della specie bovina oggetto della richiesta di aiuto; si precisa che il fascicolo dovrà essere aggiornato al 2025 e che, in difetto, non sarà possibile proseguire con la compilazione della domanda.

6. Interventi finanziabili

L'aiuto concedibile a ciascuna impresa agricola, come individuata al precedente paragrafo 5, sede di focolaio e destinataria di un ordine di abbattimento forzoso del bestiame colpito dalla dermatite nodulare contagiosa bovina, consiste in un contributo alla ripresa produttiva una tantum pari al 10% della Produzione Lorda Standard riferita alla consistenza dell'allevamento bovino rilevata nell'anno 2024.

L'erogazione degli aiuti è subordinata al rispetto, da parte dei beneficiari, degli obblighi sanitari stabiliti dalle autorità competenti. Nei casi in cui l'abbattimento non sia stato effettuato per cause adeguatamente certificate non imputabili all'imprenditore, l'erogazione dell'aiuto è sospesa fino all'avvenuto completamento



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

delle procedure di abbattimento e comunque non oltre la data del 30 settembre 2025 fatti salvi eventuali differimenti disposti dall'autorità sanitaria.

7. Presentazione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto dovranno essere presentate all'Agenzia LAORE Sardegna. Le stesse saranno istruite in ordine cronologico di arrivo tramite una procedura "a sportello" secondo le modalità stabilite nell'avviso pubblico emanato dalla stessa Agenzia. Le domande di aiuto potranno essere presentate dal proprietario o dal detentore dei capi bovini. Hanno titolo a presentare la domanda di aiuto il proprietario o il detentore degli allevamenti. Qualora il richiedente sia esclusivamente detentore degli animali è necessario fornire una dichiarazione del proprietario di assenso alla presentazione della domanda di sostegno e al ricevimento del pagamento.

8. Istruttoria, liquidazione e controllo delle domande di aiuto

Nell'ambito delle procedure istruttorie l'Agenzia LAORE, previa consultazione dei dati presenti presso il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e della BDN, su tutte le domande presentate dagli operatori, effettuerà un controllo tecnico-amministrativo teso a verificarne la completezza e ad accertare le condizioni di ammissibilità della richiesta.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, saranno oggetto dei suddetti controlli i seguenti aspetti:

- la correttezza e completezza documentale;
- la rispondenza, per quanto possibile, dei dati e delle dichiarazioni con le informazioni ottenute presso banche dati di altre amministrazioni, anche a seguito dei controlli incrociati;
- la corresponsione di altri pagamenti ricevuti, al fine delle necessarie riduzioni dell'aiuto;
- la regolarità contributiva aziendale, in fase di liquidazione dell'aiuto, ai sensi della normativa vigente;
- la compatibilità della domanda con la normativa vigente in materia di aiuti di stato;
- l'assenza di motivi di esclusione evidenziati dal bando.

I funzionari incaricati provvederanno, per ogni singola pratica, alla compilazione della relazione istruttoria ai fini dell'adozione, da parte del dirigente competente, del provvedimento di concessione o di diniego dell'aiuto. Il provvedimento di concessione sarà adottato solo a seguito dell'adempimento degli obblighi di registrazione e verifica degli aiuti sul Registro SIAN e sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

Alla liquidazione degli aiuti, si potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi. Il provvedimento di liquidazione sarà adottato previa verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove previsto dalla normativa vigente. In caso di irregolarità contributive accertate a seguito delle verifiche, si procederà all'attivazione della procedura di intervento sostitutivo, così come previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

I controlli saranno effettuati su un campione non inferiore al 5% delle istanze. Il campione sarà estratto con cadenza periodica, includendo le istanze pervenute nel relativo arco temporale di riferimento. Qualora dai controlli dovessero emergere irregolarità, si procederà con i conseguenti adempimenti di competenza, che possono includere il recupero delle risorse erogate maggiorate degli interessi legali nonché, ove necessario, eventuali segnalazioni alle autorità competenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

9. Disposizioni finali

L'Agenzia LAORE, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., provvederà alla nomina del responsabile del procedimento, alle comunicazioni obbligatorie in materia di avvio e durata del procedimento amministrativo, all'individuazione del soggetto avente le funzioni ex lege del potere sostitutivo e alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 7 della citata legge.

Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli indennizzi e gli aiuti a favore delle aziende agricole.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato b) alla Delib.G.R. n. 47/24 del 10.9.2025

Misure straordinarie di sostegno per gli allevatori colpiti da abbattimenti sanitari conseguenti a focolai di "dermatite nodulare contagiosa bovina (Lumpy Skin Disease – LSD)" in Sardegna nell'annualità 2025. L.R. 18 agosto 2025, n. 22, art. 1, comma 1. Stanziamento di risorse dal bilancio regionale di euro 16.400.000. Direttive di attuazione della misura sugli indennizzi previsti dalla lettera b).

Direttive di attuazione

1. Obiettivi generali

L'obiettivo generale consiste nell'attivazione di una misura di aiuto rivolto ad indennizzare le imprese zootecniche destinatarie di ordine di abbattimento forzoso del bestiame colpito dalla dermatite nodulare contagiosa bovina o comunque destinatarie di misure sanitarie restrittive volte al contenimento del contagio.

2. Disponibilità finanziaria delle risorse e localizzazione e territoriale

La dotazione finanziaria stimata destinata alla realizzazione dell'intervento è pari a euro 16.400.000 e trova copertura con le risorse stanziato dalla Legge regionale n. 22 del 18 agosto 2025, art.1, comma 1, lettera a).

La localizzazione viene individuata nelle aree del territorio regionale le cui aziende sono state sottoposte a misure restrittive volte al contenimento del contagio.

3. Regime di aiuto

Gli indennizzi saranno gestiti ed erogati nel rispetto, oltre che della normativa nazionale e regionale, di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione, articolo 26, "Regolamento di esenzione in materia di aiuti di stato" nel settore agricolo.

4. Durata

Il regime di aiuto sarà attuato a seguito dell'avvenuta pubblicazione delle relative informazioni da parte della Commissione Europea sul suo sito Web, come indicato all'articolo 9, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 2022/2472, fino al 31.12.2028.

Il presente regime di aiuto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 par 6 del Regolamento (UE) 2022/2472, è introdotto entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia.

Gli aiuti sono erogati entro quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Soggetto concedente

L'Agenzia LAORE Sardegna è individuata dalla LR n.22 del 18 agosto 2025, quale soggetto attuatore degli interventi. Pertanto, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni", la stessa Agenzia svolge le funzioni di soggetto concedente.

LAORE Sardegna, pertanto, nel rispetto delle presenti direttive, delle norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e delle norme comunitarie e nazionali di settore, dovrà provvedere:

- a) alla predisposizione, adozione e pubblicazione dell'avviso, compresa la relativa modulistica per la presentazione delle domande;
- b) alla ricezione ed istruttoria delle domande di aiuto;
- c) all'adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dell'aiuto, compresa l'esecuzione dei relativi controlli.

6. Beneficiari e condizioni di ammissibilità

L'aiuto sarà riconosciuto alle Imprese agricole, singole e associate, destinatarie di ordine di abbattimento forzoso del bestiame colpito dalla dermatite nodulare contagiosa bovina (Lumpy Skin Disease – LSD) o comunque destinatarie di misure sanitarie restrittive volte al contenimento del contagio, attive nel settore della produzione agricola primaria e aventi sede operativa in Sardegna, condotte da imprenditori agricoli (ai sensi dell'art. 2135 c.c.) in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritte e attive nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, alla data di presentazione della domanda di contributo e fino all'eventuale erogazione dell'aiuto o alla conclusione del procedimento, ovvero essere esentate da detta iscrizione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 77/1997 (volume di affari annuo inferiore a euro 7.000),
- b) essere iscritte all'Anagrafe delle imprese agricole (SIAN) e attive nella produzione agricola primaria al momento della presentazione della domanda e fino all'erogazione dell'aiuto, ovvero alla conclusione del procedimento, anche se subentranti in data successiva all'evento nel caso si tratti di modifiche di titolarità limitatamente ai casi: a) di modifica della titolarità dell'impresa intervenuta nell'ambito familiare entro il secondo grado di parentela; b) nonché di imprese che, a seguito di trasformazione societaria abbiano mantenuto - in continuità -, la medesima rappresentanza legale o titolarità della conduzione aziendale in qualità di socio, nonché la continuità operativa ed economica anche parziale dell'attività,
- c) detenere il fascicolo aziendale presso il SIAN, ex art. 4, D.M del 12.1.2015, n. 162, all'interno del quale sia dichiarata la consistenza del patrimonio zootecnico della specie bovina oggetto della richiesta di aiuto; si precisa che il fascicolo dovrà essere aggiornato al 2025 e che, in difetto, non sarà possibile proseguire con la compilazione della domanda;
- d) aver rispettato le misure imposte dalle autorità sanitarie competenti (vaccinazioni, abbattimenti, blocchi delle movimentazioni). In particolare, con riferimento all'obbligo di vaccinazione, la liquidazione è pertanto condizionata al completato della vaccinazione dell'intera mandria entro il 30 settembre 2025 fatte salve motivate proroghe emanate dall'autorità sanitaria.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Conformemente all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, commi 4 e 5, dagli interventi di cui al presente provvedimento sono escluse:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto (59) del Regolamento (UE) n. 2022/2472, salvo che la situazione di difficoltà sia stata determinata a seguito delle perdite o dei danni causati dalla epizoozia.

7. Interventi finanziabili

L'aiuto, concedibile ad ogni singola impresa destinataria di un ordine di abbattimento forzoso del bestiame colpito dalla dermatite nodulare contagiosa bovina o comunque destinataria di misure sanitarie restrittive volte al contenimento del contagio, prevede di indennizzare:

- 1) i danni derivanti dal decesso dei capi a causa della malattia. L'importo dell'indennizzo è stabilito in misura equivalente agli importi riconosciuti dalle ASL per indennizzare le aziende a seguito dell'abbattimento forzoso dei capi colpiti, in relazione alle diverse razze ed età dei capi. (Dotazione finanziaria: euro 200.000).

Tale aiuto, destinato ad ovviare ai danni causati da epizoozie sono limitati ai costi e ai danni causati dalla epizoozia di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto un focolaio.

- 2) i maggiori costi di produzione dovuti alla prolungata permanenza in azienda degli esemplari destinati alla vendita a causa del blocco della movimentazione così come di seguito specificato (Dotazione finanziaria: euro 16.200.000):
 - per i bovini di età compresa tra i 6 e i 20 mesi, è riconosciuto un indennizzo forfettario giornaliero pari a 5,45 euro a capo. L'importo è stato così stimato sulla base degli studi di settore attualmente disponibili e incrementato in funzione delle osservazioni tecnico-economiche relative all'allevamento bovino dell'Agenzia Agris Sardegna, elaborate dalla medesima Agenzia;
 - nei soli allevamenti da latte, per i bovini di età compresa tra i 2 e i 4 mesi, l'indennizzo forfettario giornaliero è ridotto a 2 euro a capo.

L'indennizzo complessivo spettante a ciascuna azienda è calcolato moltiplicando l'importo giornaliero dell'indennizzo per il numero di capi e per i giorni di stazionamento in azienda a decorrere dal 3 luglio 2025 (data di istituzione del blocco delle movimentazioni) e fino a un massimo del 3 settembre 2025 (data di revoca del blocco interno).

Ai fini del calcolo dell'indennizzo aziendale, sono considerati esclusivamente gli animali nati e allevati nella medesima azienda beneficiaria. Non possono beneficiare della presente misura gli allevamenti a "ciclo chiuso" né quelli destinati all'allevamento di vitelli da ingrasso in stabulazione fissa e macellazione.

Gli importi così calcolati non determinano importi superiori al danno subito dalle imprese.

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100% dei costi ammissibili a norma del comma 15 dell'art.26 del Reg. UE n. 2022/2472 pubblicato sulla GU L 327 del 21.12.2022.

Dalla compensazione vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati alle epizoozie che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.

Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizoozia sia stata causata deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.

Gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato e con aiuti de minimis unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile agli aiuti in questione in base al regolamento (UE) 2022/2472.

8. Presentazione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto dovranno essere presentate all'Agenzia LAORE Sardegna. Le stesse saranno istruite in ordine cronologico di arrivo tramite una procedura "a sportello" secondo le modalità stabilite nell'avviso pubblico emanato dalla stessa Agenzia. Le domande di aiuto potranno essere presentate dal proprietario o dal detentore dei capi bovini. Nel caso in cui il richiedente sia esclusivamente detentore, la domanda deve essere corredata da una dichiarazione del proprietario che autorizzi la presentazione della richiesta e il ricevimento del pagamento.

9. Istruttoria, liquidazione e controllo delle domande di aiuto

Nell'ambito delle procedure in materia di controlli l'Agenzia LAORE, previa consultazione dei dati presenti presso il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e della BDN, su tutte le domande presentate dagli operatori, effettuerà un controllo tecnico-amministrativo teso a verificarne la completezza e ad accertare le condizioni di ammissibilità della richiesta.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, saranno oggetto dei suddetti controlli i seguenti aspetti:

- la correttezza e completezza documentale;
- la rispondenza, per quanto possibile, dei dati e delle dichiarazioni con le informazioni ottenute presso banche dati di altre amministrazioni, anche a seguito dei controlli incrociati;
- la corresponsione di altri pagamenti ricevuti, al fine delle necessarie riduzioni dell'aiuto;
- la regolarità contributiva aziendale, in fase di liquidazione dell'aiuto, ai sensi della normativa vigente;
- la compatibilità della domanda con la normativa vigente in materia di aiuti di stato;
- l'assenza di motivi di esclusione evidenziati dal bando.

I funzionari incaricati provvederanno, per ogni singola pratica, alla compilazione della relazione istruttoria ai fini dell'adozione, da parte del dirigente competente, del provvedimento di concessione o di diniego dell'aiuto. Il provvedimento di concessione sarà adottato solo a seguito dell'adempimento degli obblighi di registrazione e verifica degli aiuti sul Registro SIAN e sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

Alla liquidazione degli aiuti, si potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi. Il provvedimento di liquidazione sarà adottato previa verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove previsto dalla normativa vigente. In caso di irregolarità contributive accertate a seguito delle verifiche, si procederà all'attivazione della procedura di intervento sostitutivo, così come previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

I controlli saranno effettuati su un campione non inferiore al 5% delle istanze. Il campione sarà estratto con



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

cadenza periodica, includendo le istanze pervenute nel relativo arco temporale di riferimento. Nel caso in cui dai controlli risultassero irregolarità si procederà con i conseguenti adempimenti di competenza, che possono includere il recupero delle risorse erogate maggiorate degli interessi legali nonché, ove necessario, eventuali segnalazioni alle autorità competenti.

10. Trasparenza

La Regione si impegna a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti, tramite la pubblicazione delle informazioni sintetiche e del testo integrale del presente regime e di tutte le altre informazioni, indicate all'art. 9, paragrafo 1, del medesimo Regolamento (UE) n. 2022/2472 nel sito web regionale <http://www.regione.sardegna.it/regione/ giunta/delibere.html> e nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN.

La Regione si impegna, inoltre, a rispettare tutte le altre disposizioni in tema di pubblicazione e informazione presenti all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, ed in particolare ai paragrafi 1, 3 e 4 di detto articolo.

Le informazioni relative al regime sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

11. Disposizioni finali

L'Agenzia LAORE, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., provvederà alla nomina del responsabile del procedimento, alle comunicazioni obbligatorie in materia di avvio e durata del procedimento amministrativo, all'individuazione del soggetto avente le funzioni ex lege del potere sostitutivo e alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 7 della citata legge.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si farà riferimento alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti alle aziende agricole.

POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0016550 del 15/09/2025 - 47/24 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 10.9.2025 concernente Misure straordinarie di sostegno per gli allevatori colpiti dagli abbattimenti sanitari conseguenti ai focolai di Dermatite nodulare contagiosa bovina (Lumpy Skin Disease – LSD) nel territorio della Regione Sardegna nell'annualità 2025. Legge regionale 18 agosto 2025, n. 22, art. 1, comma 1. Stanziamento di risor...

Mittente: presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it

Destinatari: consiglioregionale@pec.crsardegna.it

Destinatari (CC): agr.assessore@pec.regione.sardegna.it; ind.assessore@pec.regione.sardegna.it

Inviato il: 15/09/2025 19.56.32

Posizione: PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0016550 del 15/09/2025.

Il protocollo ha il seguente oggetto:

47/24 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 10.9.2025 concernente Misure straordinarie di sostegno per gli allevatori colpiti dagli abbattimenti sanitari conseguenti ai focolai di Dermatite nodulare contagiosa bovina (Lumpy Skin Disease – LSD) nel territorio della Regione Sardegna nell'annualità 2025. Legge regionale 18 agosto 2025, n. 22, art. 1, comma 1. Stanziamento di risorse dal bilancio regionale pari a euro 18.200.000. Istituzione dell'aiuto. Approvazione preliminare.

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:
25963619.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

25963619.pdf ()

DEL47-24.zip ()

Segnatura.xml ()